



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Gara europea a procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività relative al Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.

CIG LOTTO 1: 64257432DF - CIG LOTTO 2: 64257600E7

QUESITO 1

In merito alla gara in oggetto lotto 1, avremmo necessità del seguente chiarimento:

In merito alla capacità tecnica è richiesto un fatturato specifico per servizi analoghi. Per servizi analoghi si intendono i servizi di consulenza a supporto di strategie di internazionalizzazione oppure servizi di consulenza ingenerale?

RISPOSTA

Il requisito relativo al fatturato specifico è da riferirsi al servizio per come classificato dalla CPV 79411000 ovvero "Servizi generali di consulenza gestionale".

QUESITO 2

Si chiedono i modelli per la partecipazione alla gara in oggetto in un formato modificabile (word, rtf ecc.) in modo tale da rendere più agevole la loro compilazione.

RISPOSTA

La stazione appaltante ha messo a disposizione la modulistica in formato imm modificabile onde evitare che le dichiarazioni vengano prodotte in modo incompleto e quindi in maniera non idonea ad attestare il requisito a cui si riferiscono. Si fa presente, tuttavia, che l'utilizzo dei fac-simile messi a disposizione è facoltativo.

QUESITO 3

In merito alla gara in oggetto lotto 2, si inoltra la seguente richiesta di chiarimento:

capacità economica finanziaria, in particolare relativamente alla richiesta di presentare 2 lettere di referenze bancarie: si chiede cosa si intenda esattamente per passività.

Se una Società ha un fido con un istituto bancario e se quest'ultimo dichiara che l'utilizzo regolare oppure puntuale e corretto, dovrebbe bastare a rappresentare un'assenza di negatività/criticità, ma parlare di assenza di passività, in presenza di una linea di credito può essere frainteso.

Inoltre parlare di passività con altri soggetti, un Istituto bancario non può assolutamente dichiarare nulla sulla situazione con altri soggetti che non conosce.

RISPOSTA

L'istituto o intermediario che rilascia la referenza non potrà che attestare le situazioni di cui è a conoscenza, desumendole dai movimenti bancari o da qualsiasi altra informazione in suo possesso. Anche relativamente al profilo dell'attestazione delle passività, la referenza bancaria non può che inquadarsi nell'ambito dell'accertamento del requisito della solidità economico-finanziaria dei concorrenti (di cui al paragrafo 12.1.4 del disciplinare di gara) e pertanto, tenuto conto di tale contesto, l'istituto di credito o l'intermediario deciderà in ordine all'emissione della referenza bancaria medesima.

QUESITO 4

con riferimento alla procedura in oggetto, vista l'incongruenza riscontrata tra quanto previsto nel disciplinare di gara (pag. 18 punto 3 e pag. 19 punto 14.2.1) e quanto prescritto nella dichiarazione Modello 1, si chiede di confermare che l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 relativa a tutti i soggetti indicati nel medesimo art. 38, comma 1, lettera b) potrà essere dichiarata dal legale rappresentante/procuratore del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui si riferisce.

RISPOSTA

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b) del codice contratti, oppure dal rappresentante legale, o suo delegato munito di poteri di rappresentanza per come risultanti dal certificato di iscrizione alla CCIA, o dal procuratore speciale (sulla base di idonea procura).

(Si veda paragrafo 14.2.1 del disciplinare di gara).

Nel caso in cui le dichiarazioni fossero prodotte, dal rappresentante legale o suo delegato o dal procuratore speciale, anche per gli altri soggetti tenuti all'obbligo di dichiarazione, le dichiarazioni medesime dovranno contenere l'indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti.

(Si veda Parere ANAC n. 200 del 20/11/2013 – PREC 171/13/S)

QUESITO 5

In merito al Lotto 2 della gara in oggetto Servizi di monitoraggio e valutazione di efficacia/impatto delle azioni del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia e, in particolare, ai requisiti di fatturato specifico analogo (Cfr. punto 12.1.3. del Disciplinare di gara) e di esecuzione di contratti analoghi (Cfr. punto 12.1.5. del Disciplinare di gara), si richiede di confermare che per servizi analoghi all'oggetto di gara si intendano servizi di monitoraggio e valutazione di efficacia/impatto.

RISPOSTA

I requisiti relativi al fatturato specifico ed al contratto per servizi analoghi vanno riferiti, per ciascun lotto, alla tipologia di servizio per come classificato nella rispettiva CPV:

Lotto 1 - CPV 79411000 "Servizi generali di consulenza gestionale".

Lotto 2 - CPV79311400 "Valutazione di impatto economico".

QUESITO 6

Con la presente andiamo a porre i seguenti quesiti relativamente al bando del Ministero dello Sviluppo Economico - LOTTO 1 CIG 64257432DF

- 1) In relazione all'articolo 12.1.5, la produzione di copia dei contratti comprovanti la capacità tecnica richiesta al fine della partecipazione alla gara o si tratta di un requisito che dovrà essere dimostrato successivamente all'eventuale aggiudicazione?
- 2) possibile produrre in sede di partecipazione un'autodichiarazione relativa al requisito o necessario fornire copia semplice di un contratto?
- 3) In caso copia semplice del contratto dovesse essere presentata al fine della partecipazione, in quale busta deve essere contenuta (o deve essere contenuto in busta separata)?
- 4) In che modo MISE garantirà il rispetto della confidenzialità dell'informazione?
- 5) A proposito del bilancio, in relazione al requisito di cui ai punti 12.1.2 e 12.1.3., necessario produrre copia del bilancio degli ultimi 3 esercizi?
- 6) In relazione agli articoli 17.2 a), b) e c) nel disciplinare si richiede di inserire nel sistema AVCpass i documenti citati nei paragrafi 12.1.1, 2, 3 e 5. Quando e in che modo devono essere presentati i documenti e i certificati richiesti dagli articoli 17.2a), b) e c) ?

RISPOSTA

1) La dimostrazione dell'effettivo possesso della capacità tecnica dichiarata ("produzione copia dei contratti") in sede di domanda di partecipazione dovrà essere comprovata, mediante produzione dei documenti individuati al paragrafo 17 del disciplinare di gara, dalle società sorteggiate in seduta pubblica nella misura del 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.) e alla società che risulterà aggiudicataria dell'appalto oltre che alla seconda classificata (art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.) ove le stesse non siano risultate tra le società sorteggiate.

2) E' possibile dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa mediante autodichiarazione anche previo utilizzo del modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

3) La modalità e i termini di presentazione della documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativa sarà oggetto di apposita comunicazione che la stazione appaltante invierà al concorrente coinvolto nel procedimento di verifica.

4) Il Ministero dello Sviluppo Economico garantisce il rispetto della confidenzialità delle informazioni rese dal concorrente con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 196/2003 e richiamate al punto 22 del Disciplinare di gara.

5) Si veda il precedente punto 3) della presente risposta

6) Si veda il precedente punto 3) della presente risposta

QUESITO 7

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) In considerazione del chiarimento già forniti rispetto al Quesito 1, e cioè del fatto che rispetto alla definizione di cui all'art. 12.1.3 del disciplinare per il fatturato specifico analogo all'oggetto

principale del lotto la stazione appaltante ha già chiarito, con riferimento all'oggetto principale del Lotto, che .. il fatturato specifico è da riferirsi al servizio per come classificato dalla CPV 79411000 ovvero Servizi generali di consulenza gestionale senza distinzione per i due lotti, potete quindi confermare che tale definizione si applichi anche all'art. 12.1.5 in riferimento ai servizi analoghi all'oggetto principale del Lotto, e quindi che tali servizi analoghi vadano riferiti per entrambi i Lotti alla classificazione CPV 79411000 Servizi generali di consulenza gestionale? Alternativamente vi preghiamo di specificare il diverso CPV di riferimento sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2.

2) Si chiede conferma della nostra interpretazione secondo la quale il numero massimo di 40 pagine previsto per la relazione tecnica sia da intendersi come 80 facciate.

RISPOSTA

1) I requisiti relativi al fatturato specifico ed al contratto per servizi analoghi vanno riferiti, per ciascun lotto, alla tipologia di servizio per come classificato nella rispettiva CPV:

Lotto 1 - CPV 79411000 "Servizi generali di consulenza gestionale".

Lotto 2 - CPV 79311400 "Valutazione di impatto economico".

Con riguardo alla risposta al quesito n.1, risulta evidente che essa non può che essere riferita unicamente a quanto richiesto con il quesito medesimo, ovvero un chiarimento concernente il solo lotto 1.

2) Il numero massimo di pagine previsto per la relazione tecnica deve intendersi 40 pagine ovvero 80 facciate.

QUESITO 8

1. Con riferimento al Disciplinare di Gara al punto 15 Contenuto della Busta B Offerta tecnico-organizzativa e precisamente al punto 15.1 lettera d), si richiede di confermare che i documenti di Analisi tipo, richiesti per il Lotto 1, ovvero Analisi tipo 1 e Analisi tipo 2 non saranno oggetto di valutazione ai fini del calcolo del punteggio per l'Offerta tecnica. In caso contrario, si richiede di precisare il criterio ed eventuali sub-criteri di valutazione che saranno applicati.
2. Con riferimento al sistema informativo di cui all'art. 1, punto 2 del Capitolato del LOTTO 1, ai fini del calcolo del punteggio per l'Offerta tecnica, si richiede di precisare il criterio ed eventuali sub-criteri di valutazione che saranno applicati

RISPOSTA

1. I documenti di analisi tipo sono documenti richiesti a titolo di esempio/rappresentazione e non saranno oggetto di specifica valutazione.
2. Il sistema informativo non sarà oggetto di specifica valutazione.

QUESITO 9

Rif. Disciplinare di Gara, pag. 25, punto d):

Analisi tipo 2 - Prospettive del mercato in un Paese o area geografica.

Si dovrà presentare un modello facente riferimento ad un caso teorico, sviluppato senza riferimenti a situazioni e dati concreti, ma con adeguata articolazione del paradigma di analisi.

Domanda: In caso di benchmark rispetto ad altri paesi/aree, significa, quindi, non riportare neppure key figures o indicatori economici?

RISPOSTA

E' richiesto un modello facente riferimento ad un caso teorico, quindi, in caso di benchmark, si possono utilizzare key figures o indicatori economici che si pongano sul medesimo piano teorico (senza riferimenti a situazioni e dati concreti/reali).

QUESITO 10

L'art. 3 del Capitolato (Lotto 1) prevede che *"Allo scopo di poter eseguire il servizio con la qualità richiesta, il gruppo di lavoro deve essere composto di un adeguato numero di figure professionali esperte negli ambiti sotto indicati. Il responsabile di progetto dovrà possedere il requisito dell'esperienza di 10 anni, per attività prestate al punto n. 1 - consulenza strategica per l'internazionalizzazione delle imprese - di seguito riportato. Gli altri esperti dovranno garantire, nel loro insieme, il possesso del requisito dell'esperienza di 5 anni ... per attività prestate in favore di soggetti pubblici o privati"*, in ben nove ambiti.

In ragione del fatto che negli appalti di servizi la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza dei servizi attraverso l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare, in virtù di quanto previsto dall'art. 42, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 14, comma 6, del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che possano essere proposte in Offerta Tecnica e, di conseguenza valutate, anche figure professionali – come componenti del Gruppo di lavoro– dipendenti della società subappaltatrice e in possesso dei requisiti prescritti nel Capitolato Tecnico producendo i relativi Curricula Vitae, purché il subappalto venga dichiarato nella documentazione amministrativa ed il conseguente contratto allegato alla stessa.

Ciò sembrerebbe possibile dal momento che laddove siano proposte in Offerta Tecnica, e quindi valutate, anche figure professionali dipendenti da società subappaltatrice sarà preciso onere del concorrente impegnarsi a garantire la effettiva disponibilità delle figure professionali offerte (e valutate) o - in base al regime delle sostituzioni indicato nell'art. 3 del Capitolato – provvedere alla sostituzione delle stesse con altre che dovranno avere requisiti uguali o migliorativi di quelli offerti in fase di gara.

Ove mai tale soluzione non dovesse essere praticabile, in subordine, si richiede se è ammissibile comunque il ricorso a figure professionali dipendenti del subappaltatore, non destinate a coprire i profili minimi stabiliti dall'art. 3 del Capitolato, ma a svolgere attività aggiuntive a quelle previste dalla lex specialis.

RISPOSTA

Si conferma che si può procedere secondo quanto disposto dall'art. 14.6 del disciplinare.

QUESITO 11

In ragione dell'assenza di uno schema di contratto nella documentazione del Disciplinare di Gara si richiede di confermare se la *lex specialis* possa essere interpretata nel senso di consentire la previsione nell'eventuale contratto - mutualmente concordato e sottoscritto in caso di aggiudicazione - di alcune clausole tipiche delle policy della società concorrente (appartenente ad un Gruppo multinazionale), che non condizionano in alcun modo la procedura di scelta del contraente ma che sono riferite ad obblighi interni che la società stessa deve osservare per poter partecipare alla gara in oggetto.

RISPOSTA

Come specificato nelle "Premesse" del Disciplinare di gara, nelle quali viene identificata la documentazione di gara e i documenti che la costituiscono, al punto 4) si specifica che lo schema di contratto è costituito da: "*le condizioni di erogazione del servizio contenute nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali unitamente al modello di dichiarazione di offerta economica*".

Eventuali integrazioni non potranno confliggere con quanto stabilito nel suddetto schema di contratto. La questione potrebbe essere valutata, alla luce delle norme e dei principi che regolano la materia, nel momento in cui sarà dato conoscere tali clausole tipiche.

QUESITO 12

In assenza di un esplicito riferimento negli atti di gara, si chiede di precisare i termini della questione relativa alla responsabilità dell'eventuale aggiudicatario nei confronti della stazione appaltante.

In particolare, si chiede conferma circa la limitazione del *quantum* della suindicata responsabilità nel valore (massimo) della garanzia fideiussoria che - ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163) - l'esecutore del contratto ha l'obbligo di costituire.

Inoltre, si chiede di chiarire i termini della responsabilità dell'eventuale aggiudicatario nei confronti dei terzi.

In particolare, si chiede se tale responsabilità, pur restando piena ed esclusiva - come qualificata dall'articolo 7 del "Capitolato Lotto 1" - possa essere ricompresa nel limite del compenso corrisposto dalla stazione appaltante per la fornitura del servizio all'eventuale aggiudicatario.

RISPOSTA

La responsabilità dell'aggiudicatario verso la stazione appaltante non è limitata al valore massimo della cauzione.

La responsabilità dell'aggiudicatario verso la stazione appaltante e verso i terzi è piena, non è limitata al valore del corrispettivo contrattuale che dovrà essergli corrisposto per la prestazione del servizio.

QUESITO 13

in merito alla" Gara a procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività relative al Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. LOTTO 2: Servizio di monitoraggio e

valutazione di efficacia/impatto delle azioni del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia “ CIG 64257600E7 - siamo a richiedere quanto segue:

- È possibile subappaltare una parte dei servizi ad un centro studi di ricerca istituito presso una Università italiana?
- In merito al punto 12.6 del disciplinare di gara, le referenze bancarie da allegare all'offerta devono essere due per ogni impresa del RTI o sono sufficienti almeno una per ogni impresa?

RISPOSTA

La possibilità di subappaltare parte del servizio oggetto della gara non subisce limitazioni in relazione alla natura giuridica del subappaltatore. Ad ogni buon conto si precisa che qualora si trattasse di amministrazione pubblica ricompresa nell'elenco ISTAT pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015, la stessa dovrà qualificarsi con le modalità previste per gli operatori economici.

In caso di RTI, ciascun componente dell'RTI dovrà produrre due referenze bancarie. Tuttavia, ai sensi dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, qualora un concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.